



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N°279 del 7/02/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 23 gennaio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI,
GISELDA TORELLA

44) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. GREGORIANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.45 LND DEL 19/12/2019 (Gara: GREGORIANA – POL.CASTEL MADAMA del 15/12/2019 – Campionato Terza Categoria Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.252 del 24/01/2020

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

Ascoltata come da richiesta la società interessata;

La società ASD Gregoriana proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal giudice Sportivo relativamente alla perdita della gara.

In particolare la ASD Gregoriana evidenziava nel proprio scritto difensivo che quanto riportato dal direttore di gara nel supplemento di referto non corrispondeva al reale accadimento dei fatti.

In particolare sottolineava alcuni aspetti, per prima cosa che la propria compagine a 17 minuti dal termine conduceva 2 – 0 con un uomo in più e pertanto non c'era nessun interesse a provocare la sospensione della partita.

Inoltre alcuni calciatori ritenuti espulsi dal direttore di gara si trovavano distanti, a loro dire, dal luogo delle proteste.

Volendo infine analizzare il fatto che ha portato alla sospensione della gara – presunta rissa tra i calciatori di entrambe le squadre - la reclamante ritiene che i calciatori non hanno dato luogo a

nessuna rissa e ciò viene documentato dalle squalifiche di una giornata adottate dal giudice sportivo nei confronti dei calciatori espulsi.

Tutto quanto sopra descritto veniva ribadito in sede di audizione.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il verbale di audizione ritiene di accogliere il reclamo.

L'organo giudicante ritiene che il direttore di gara non abbia utilizzato tutti gli strumenti in suo possesso per far proseguire la gara prima eventualmente di procedere alla sospensione della stessa, notifiche di cartellini rossi agli interessati, convocazione dei capitani.

Peraltro dalla lettura del supplemento di referto non emerge un clima ostile o potenzialmente pericoloso nei confronti del direttore di gara tale da impedirgli il regolare svolgimento della gara. Anche le sanzioni adottate dal giudice sportivo nei confronti dei calciatori espulsi non denotano particolari criticità o situazioni difficili da gestire.

Tutto ciò premesso, questa Corte

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, ordinando la ripetizione della gara.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Aldo Goldoni

49) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CVN CASAL BERNOCCHI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.88 SGS DEL 9/01/2020 (Gara: CVN CASAL BERNOCCHI – GARBATELLA 1920 del 5/01/2020 – Campionato Allievi Under 17 Provinciali Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.252 del 24/01/2020

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

La società CVN Casal Bernocchi proponeva reclamo avverso la sanzione della perdita della gara.

La scrivente Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente e senza entrare nel merito della questione, dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 76 e 142 nuovo C.G.S. e 38 vecchio C.G.S. in quanto la società reclamante notificava alla controparte preannuncio e reclamo a mezzo di posta elettronica ordinaria utilizzando, dunque, uno strumento di comunicazione non ammesso dal C.G.S..

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art. 76 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE

F.to Francesco Esposito

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 30 gennaio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, FELICE SIBILLA, LIVIO ZACCAGNINI

40) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. INFERNETTO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE GUIDI GIOVANNI FINO AL 31/03/2020 E DEL CALCIATORE ZEMA LORENZO PER 2 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.216 LND DEL 2/01/2020 (Gara: INFERNETTO CALCIO – CESANO del 21/12/2019 – Campionato Juniores Under 19 C Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.265 del 31/01/2020

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo;

escussi i reclamante all'udienza del 31 gennaio 2019;

escusso l'arbitro sig. Francesco Dominici, alla presenza del rappresentante A.I.A.;

osserva:

Le difese argomentate dalla società reclamante non hanno alcuna valenza giustificatoria della condotta comportamentale dell'allenatore squalificato, né vincono la presunzione di fede di cui gode nel Codice di Giustizia Sportiva il referto arbitrale che, nel caso di specie, è stato confermato dal direttore di gara escusso in udienza il quale ha confermato – senza dubbio alcuno – l'identità dell'allenatore (e non del massaggiatore) responsabile della grave condotta che ha determinato l'impugnata squalifica.

Il reclamo avverso la squalifica del calciatore, invece, è inammissibile, ai sensi dell'art. 137, comma 3, lett a) del C.G.S..

Pertanto, sulla scorta di quanto precede, il provvedimento del Giudice Sportivo si ritiene legittimo anche nella misura.

Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, questo Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Felice Sibilla

IL PRESIDENTE
F.to Francesco Esposito

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, FELICE SIBILLA, LIVIO ZACCAGNINI

46) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ F.C.D. MONTE SAN BIAGIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NOGAROTTO ALESSIO VINCENZO FINO AL 31/12/2021 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.216 LND DEL 2/01/2020 (Gara: MONTE SAN BIAGIO – FORMIA CALCIO A.S.D. del 21/12/2019 – Campionato Juniores Under 19 B Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.265 del 31/01/2020

La reclamante ha inoltrato ritualmente e nei termini reclamo avverso la decisione in epigrafe adottata dal competente Giudice Sportivo con la quale è stato sanzionato il calciatore Nogarotto Alessio Vincenzo per un gesto di violenza consumata nei confronti del direttore di gara che provocava lievi lesioni accertate con referto di pronto soccorso.

Deduce la società Monte San Biagio che l'Arbitro sarebbe incorso in un errore di persona in quanto il gesto di violenza, peraltro contenuto in un leggero colpo sferrato all'altezza del collo, sarebbe stato compiuto dal calciatore Lepere Francesco, schierato nella gara come portiere, e non dal Nogarotto. A sostegno prende innanzitutto spunto dal contenuto del referto di gara ove l'Arbitro afferma di aver riconosciuto il Nogarotto, che si era tolto la maglia di gioco, dalla foggia dei capelli e dalla circostanza che fosse l'unico a portare i baffi, curati e sottili; sostiene invece la reclamante, corredando le sue affermazioni con la produzione di documentazione fotografica, che anche il portiere Lepere porta abitualmente i baffi ed è estremamente somigliante con il Nogarotto. Allega infine una serie di dichiarazioni testimoniali tra cui quella del capitano della squadra, Caporiccio Mirko che indicano unanimemente come autore del fatto il Lepere.

La Corte convocava il direttore di gara per un approfondimento delle circostanze in cui si erano verificati i fatti e sulle modalità del riconoscimento dell'autore del fatto.

L'Arbitro confermava pienamente la dinamica dell'evento ed aggiungeva di non aver mai arbitrato prima le due squadre, di non aver mai incontrato prima al di fuori dell'evento i calciatori delle due società e di essere residente in altra provincia, ha confermato che il calciatore che lo aveva afferrato al collo procurandogli dolore non indossava la maglia e di non aver potuto vedere il numero sui pantaloncini e di averlo riconosciuto solo attraverso i tratti somatici ed, in particolare, dai capelli abbastanza lunghi e dai baffetti sottili e che il Nogarotto fosse l'unico con quelle caratteristiche fisiognomiche.

Alla luce delle prove documentali prodotte dalla reclamante la Corte ritiene che il riconoscimento operato dall'Arbitro, che in quel frangente si trovava attorniato da almeno otto calciatori che protestavano vivacemente, non possa essere ritenuto pienamente attendibile.

Infatti, come mostrato dalle fotografie prodotte, i due calciatori in questione, Nogarotto e Lepere, hanno una somiglianza impressionante e portano entrambi i baffi molto curati e sottili di lunghezza praticamente identica, non solo ma il Lepere era il portiere titolare e quindi può essere plausibile che o si sia tolto anch'esso la maglia, come il Nogarotto già sostituito, ovvero che il direttore di gara abbia confuso la maglia da portiere, di colore ovviamente diverso rispetto a quella dei compagni di squadra, con una felpa od una maglia personale.

Ritenuto quindi come non compiutamente identificato il calciatore autore del gesto di violenza, viene in considerazione il disposto dell'articolo 5 comma 2 del CGS in quanto è già in atti la dichiarazione del capitano della squadra che identifica il calciatore Lepere come l'autore del fatto. A carico dello stesso la Corte non può applicare direttamente la sanzione disciplinare in quanto, così operando, si produrrebbe l'effetto di privare il calciatore di un grado di giudizio e della possibilità di reclamo a cui ha pieno diritto.

Gli atti vanno quindi trasmessi al Giudice Sportivo in sede per l'applicazione a carico del calciatore Lepere Francesco della sanzione ritenuta congrua e va annullata la sanzione a carico del calciatore Nogarotto estraneo ai fatti.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di annullare la sanzione a carico del calciatore Nogarotto Alessio Vincenzo, trasmettendo altresì gli atti al Giudice Sportivo Territoriale per l'assunzione dei provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Lepere Francesco, individuato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del C.G.S..

Il contributo va restituito.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

51) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GAP SSD ARL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200.00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.107 C5 DEL 20/11/2019 (Gara: LOSITANA – GAP SSD ARL del 15/11/2019 – Campionato Juniores C5 Fascia B Maschile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.265 del 31/01/2020

La Corte Sportiva d'Appello;

visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva:

In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità del reclamo, ai sensi dell'art. 76 Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, come stabilito dallo stesso art. 76 cpv 2, il reclamo deve essere preannunciato entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, e deve poi essere depositato entro cinque giorni dalla pubblicazione della stessa decisione.

Nel caso in esame, la Società ricorrente ha difatti omesso di inviare il necessario preannuncio di reclamo e si è limitata soltanto ad inviare il relativo reclamo in data 25/11/19.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art. 76, comma 2 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Francesco Esposito

52) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. TORRI IN SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE GIORGINI ROCCO FINO AL 14/02/2020, DEL MASSAGGIATORE TIBURZI ALESSANDRO FINO AL 26/02/2020 E DEL CALCIATORE CASALI FEDERICO FINO AL 30/06/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.236 LND DEL 16/01/2020

(Gara: TORRI IN SABINA – PIAZZA TEVERE del 12/01/2020 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.265 del 31/01/2020

La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva:
In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità del reclamo, ai sensi dell'art. 76 Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, come stabilito dallo stesso art. 76 cpv 2, il reclamo deve essere preannunciato entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, e deve poi essere depositato entro cinque giorni dalla pubblicazione della stessa decisione. Nel caso in esame, la Società ricorrente ha difatti omesso di inviare il necessario preannuncio di reclamo e si è limitata soltanto ad inviare il relativo reclamo in data 20/1/20.
Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art. 76, comma 2 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Francesco Esposito

53) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA TECCHIENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TESTANI MANUEL FINO AL 31/10/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.236 LND DEL 16/01/2020

(Gara: POLISPORTIVA DE ROSSI ARL – POLISPORTIVA TECCHIENA dell'11/01/2020 – Campionato Juniores Under 19 B Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.265 del 31/01/2020

La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva:
In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità del reclamo, ai sensi dell'art. 76 Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, come stabilito dallo stesso art. 76 cpv 2, il reclamo deve essere preannunciato entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, e deve poi essere depositato entro cinque giorni dalla pubblicazione della stessa decisione. Nel caso in esame, la Società ricorrente ha difatti omesso di inviare il necessario preannuncio di reclamo e si è limitata soltanto ad inviare il relativo reclamo in data 22/1/20.
Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art. 76, comma 2 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Francesco Esposito

54) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. CINETO ROMANO 1974 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SALVATI NICOLAS PER 2 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.61 LND DEL 23/01/2020

(Gara: CINETO ROMANO 1974 – A FERRARIS VILLANOVA 1966 del 19/01/2020 – Campionato Terza Categoria Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.265 del 31/01/2020

La Corte Sportiva d'Appello;

visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva:

In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità del reclamo, in quanto come previsto dall'art. 137 cpv 3 a) del Codice di Giustizia Sportiva non è impugnabile la squalifica dei calciatori fino a due giornate.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art. 137, comma 3, lett a) del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Francesco Esposito

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 7 febbraio 2020

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli